

N. 01014/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00896/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il **Consiglio di Stato**

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 896 del **2015**, proposto da:

-OMISSIS-,

in proprio e quale legale rappresentante della Società' **-OMISSIS-** rappresentato e difeso dall'avv. **Carlo Sarro**, con domicilio eletto presso **Carlo Sarro**, in Roma, Via della Scrofa n. 14;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Caserta, costituitisi in giudizio, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello **Stato** e domiciliati presso la sede della stessa, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

A2a Ambiente Spa, Rmb Spa, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE I n. 00389/**2015**,
resa tra le parti, concernente informativa interdittiva antimafia.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. -
Prefettura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via
incidentale dalla parte appellante;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1 e 2;

Relatore, nella camera di **consiglio** del giorno 5 marzo **2015**, il Cons. Salvatore
Cacace;

Uditi per le parti, alla stessa camera di **consiglio**, gli avvocati **Sarro** e
dello **Stato** Paola Saulino;

Considerato che l'appellante è in grado egli stesso di ovviare al dedotto pregiudizio
chiedendo l'aggiornamento dell'interdittiva oggetto del giudizio alla luce dell'ormai
avvenuto disvelamento, nel procedimento penale giunto alla fase della chiusura
delle indagini preliminari, degli accertamenti svolti e delle fonti di prova, su cui si
fondano le affermazioni di collegamento con ambienti della criminalità organizzata
contenute nel decreto di perquisizione citato nell'atto impugnato;

P.Q.M.

il **Consiglio** di **Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza
cautelare (ricorso numero 896/**2015**).

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 16 luglio **2015**.

Spese della presente fase cautelare integralmente compensate fra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell'appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.

Così deciso in Roma nella camera di **consiglio** del giorno 5 marzo **2015** con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/**2015**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)